Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Giovedì, 14 febbraio 1929 - ANNO VII — Numero 38

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 578.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 24.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 579.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 25.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge del 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 580.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 26.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 581.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 43.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 582.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 44.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1828, concernente la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1828, concernente la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato ad essere impiegato nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 583.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2896.

Approvazione degli statuti dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara e dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed alle Associazioni sindacali di grado inferiore, aderenti alla Confederazione stessa, con la condizione che gli statuti di queste fossero riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e la pubblicazione, entro un termine ivi stabilito e poscia prorogato;

Ritenuto che la presidenza della suindicata Confederazione ha presentato per l'approvazione, previe le modifiche opportune, gli statuti della Unione industriale fascista della provincia di Novara e della Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati: lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara e lo statuto dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, secondo i rispettivi testi, annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 188. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Novara, l'« Unione industriale fascista della provincia di Novara ».

Dell'Unione fa parte l'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, come Unione locale a sensi dell'articolo 5, lettera *a*), dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

L'Unione industriale fascista della provincia di Novara fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai ter-

mini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli effetti della legge stessa, ha la rappresentanza legale di tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Novara, salva la competenza dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, nei limiti e secondo le norme stabilite dal rispettivo statuto.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni degli artigiani, delle cooperative industriali e dei dirigenti aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 5.

L'Unione nell'àmbito di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi si concilino con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve colle corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che appartengono alla sua competenza e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi e dati relativi all'industria e ai rapporti industriali;

h) provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù delle leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 6.

All'Unione industriale fascista della provincia di Novara appartengono ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, tutte le ditte industriali esercenti nel territorio della Provincia stessa, eccettuata la zona attribuita alla competenza dell'Unione industriale del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio dell'Unione deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda le ditte devono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la entità degli impianti e la sezione a cui chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo il ricorso alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

Art. 8.

Possono partecipare all'esercizio dei diritti sociali solamente le ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Le ditte sono tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Sono tenute altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi e dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

Art. 9.

L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni per categoria d'industria.

Ciascuna ditta sarà assegnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

L'Unione potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni sono deliberate dal Comitato esecutivo dell'Unione con l'approvazione della Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale.

Tutte le sezioni hanno sede presso la sede dell'Unione. Nei rapporti esterni la rappresentanza di esse spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte all'Unione di denunciare all'Unione stessa tutte le richieste e questioni relative ai rapporti di lavoro coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessuna ditta potrà trattare coi rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non pel tramite delle competenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione, a carico dei soci contravventori, delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, spetta all'Unione la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali attribuite alla sua competenza.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidette dinanzi alla Magistratura del lavoro. L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alla presidenza dell'Unione, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge stessa e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno dal presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, nonchè dei propri delegati all'assemblea dell'Unione. Possono essere nominati anche delegati supplenti per colmare le vacanze che si verificassero durante l'anno nei delegati effettivi. Ciascuna sezione non può però nominare più di tre delegati supplenti.

Nelle assemblee di sezioni ogni ditta ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati. Per le sezioni di industria, per le quali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti, la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per le votazioni e la rappresentanza negli organi sociali.

Art. 14.

L'assemblea dell'Unione è formata dai capi di tutte le sezioni e dai delegati delle stesse, eletti come al precedente articolo.

Ogni sezione di categoria ha diritto a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea designa, scegliendoli anche fuori dei membri del Consiglio, la terna degli eleggibili a presidente a norma dell'art. 20; nomina inoltre ogni anno nella sua prima adunanza due revisori dei conti; esamina ed approva la relazione morale ed il rendiconto finanziario, e delibera su tutte le altre speciali questioni che siano poste all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Unione.

Le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati; trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni delegato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

E' ammessa la facoltà di delega tra delegato e delegato; nessun delegato però potrà avere più di tre deleghe.

Ogni modifica al presente statuto dev'essere approvata dall'assemblea, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea stessa.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo dell'Unione è formato di rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 13. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante per ogni 1000 (o frazione non inferiore a 500) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di cinque rappresentanti. Nel numero dei rappresentanti è sempre compreso il capo della sezione.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biennio, e sono rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere, salva ratifica dell'assemblea, alla sostituzione dei consiglieri che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando il presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione quando vi sia almeno presente un quarto dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo elegge ogni due anni nel suo seno un vice-presidente ed il tesoriere-economo. Elegge pure altri due membri che col presidente, col vice-presidente e col tesoriere-economo formano il Comitato esecutivo.

Art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria pel conseguimento degli scopi statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale.

Spetta anche ad esso di determinare le norme interne di funzionamento dell'Unione e di deliberare il bilancio preventivo.

Spetta pure al Consiglio direttivo di fissare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura del contributo legale da imporsi alle ditte industriali attribuite alla sua competenza. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge. Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Spetta infine al Consiglio direttivo di deliberare sulle altre materie indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione sarà annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni da essa assunte in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro stipulati nell'àmbito di sua competenza, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al comma precedente.

Art. 18.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per le ditte iscritte all'Unione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e le relative deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sulla loro assegnazione alle sezioni;

c) delibera a norma dell'art. 30 circa i provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 20.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea generale a norma dell'art. 14.

Egli dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16. Il tesoriere-economo deve curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non possono essere eletti alle cariche sociali nè prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale dell'Unione che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 23.

Per l'indirizzo generale dell'azione industriale nella provincia di Novara è istituita presso l'Unione provinciale una Giunta federale composta dai presidenti e dai vice-presidenti dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara, e dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, nonchè di altri rappresentanti delle due Unioni nominati dai rispettivi Consigli direttivi in ragione di due rappresentanti per ciascuna Unione.

Il presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara, ed il presidente dell'Unione industriale del Verbano, Cusio ed Ossola, sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice-presidente della Giunta federale.

Art. 24.

Spetta alla Giunta federale di stabilire le direttive di massima per il coordinamento dell'attività dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara e dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, e di adottare i relativi provvedimenti secondo le norme ed istruzioni dettate dalla Confederazione.

Spetta pure ad essa di provvedere in materia disciplinare a norma degli articoli 29 e 31 e di adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esatta osservanza, nella giurisdizione delle due Unioni, delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

La Giunta federale è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente dell'Unione provinciale o quando sia disposto dalla Confederazione. Può pure essere convocata per deliberazione motivata del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara o del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 26.

L'Unione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi

potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 27.

L'Unione del Verbano, Cusio ed Ossola dovrà tenere costantemente informata l'Unione provinciale delle questioni di carattere generale e delle vertenze di sua competenza e particolarmente di quelle che possano avere comunque ripercussioni in altre zone industriali comprese nella provincia di Novara.

L'Unione provinciale potrà intervenire nella trattazione delle vertenze di competenza dell'Unione del Verbano, Cusio ed Ossola, per deliberazione della Giunta federale, o quando dovesse interessarsene l'autorità politica della Provincia. Dovrà intervenire quando le vertenze stesse vengano deferite al suo esame dalla Confederazione.

Art. 28.

L'Unione provinciale ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 29.

Il presidente dell'Unione di Novara ha facoltà di applicare la censura alle ditte iscritte all'Unione stessa le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, regolamenti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà alle ditte di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione.

Art. 30.

Il Comitato esecutivo dell'Unione provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta facente parte dell'Unione stessa, la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione; oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente; oppure sia recidiva nelle infrazioni per le quali le fu applicata la censura. Le deliberazioni relative devono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 31.

Il Consiglio direttivo dell'Unione provinciale ha facoltà di proporre alla Giunta federale, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 32.

Il segretario dell'Unione provinciale è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente dell'Unione, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dipendenti.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Unione con voto consultivo, come pure alla riunione delle singole sezioni.

Art. 33.

In caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto sarà disposto dal Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Intra, l'« Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola », con competenza territoriale sulla sponda piemontese del Lago Maggiore dal confine svizzero fino ad Arona, compresa, e bacino del Cusio, Omegna, Orta, valli afferenti ad Omegna e valli dell'Ossola.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) discute e risolve, con le corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera, le vertenze che appartengono alla sua competenza;

h) provvede a norma e nei limiti del presente statuto alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industrie. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

Il Comitato esecutivo potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni, nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni, saranno fatte dal Comitato esecutivo, secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

La rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente alla Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso.

In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei

rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione provinciale, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo. Le relative deliberazioni dovranno essere, previa ratifica della Giunta federale di cui al successivo articolo 19, approvate dalla Confederazione.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto e dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione provinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possano avere ripercussioni in altre zone industriali della provincia di Novara.

L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione provinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 1000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a 500, con un massimo di cinque rappresentanti oltre il capo della sezione, e ad un delegato all'assemblea per ogni 500 dipendenti (o frazione) controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati oltre il capo della sezione. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal

Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea designa la terna degli eleggibili a presidente dell'Unione, a norma del disposto del successivo art. 21; nomina annualmente due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo.

Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. E' ammessa la facoltà di delega tra delegati. Ogni delegato non può avere però più di due deleghe.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, ed il tesoriere-economo e due altri membri, che col presidente formano il Comitato esecutivo. Nomina inoltre i suoi rappresentanti nella Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale a norma dello statuto di questa.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima della Giunta federale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Provvede inoltre in materia disciplinare a norma degli articoli 25 e 26. Spetta infine ad esso di deliberare su tutte le altre materie indicate nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 21.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea dei delegati a norma del precedente art. 18.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vicepresidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 4;

d) delibera a norma dell'art. 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione del Verbano, Cusio ed Ossola ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale e, successivamente, alla Confederazione.

Art. 25.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla Giunta federale dell'Unione provinciale, che decide in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione, e contro quelli di espulsione di ricorrere alla Confederazione.

In ogni caso è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione, a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 584.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 3356.

Contributo scolastico del comune di Borno (Brescia).

N. 3356. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Borno, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 33,895.18 a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 585.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3357.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Alessandro Volta » istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Como.

N. 3357. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Alessandro Volta » istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Como è eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 586.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 3358.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « V. Comi », in Teramo, ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 3358. R. decreto 4 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « V. Comi », in Teramo, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20,000 disposta dall'avv. Antonio De Benedictis per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. Giovanni De Benedictis.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Avezzano in provincia di Aquila.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Avezzano in provincia di Aquila la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di tutte le piante esistenti nella zona

Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da

renderlo uniforme e pianeggiante — Rastrellamento della breccia e della ghiaia affiorante sul terreno — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura leggiera del terreno — Spostamento di alcuni tratti di strade e della linea ad alta tensione — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattordici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1928-VI, rimane abrogato.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(444)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Bari in provincia di Bari la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di tutti gli alberi, piante ed altri ostacoli esistenti nella zona di sedime del campo con rimozione di tutti i muri a secco — Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura del terreno eseguita con rulli di peso adeguato per modo che le « bequilles » degli apparecchi non lo arino ad una profondità superiore ai cm. 5 — Costruzione del nominativo del campo e dei segnali d'atterraggio — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di un anno a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(445)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di San Sepolcro in provincia di Arezzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di San Sepolcro in provincia di Arezzo la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Estirpazioni di filari di viti maritate a olmi esistenti nella zona del campo — Abbattimento di due case coloniche lungo la strada provinciale detta dell'Adriatico — Spianamento del terreno e ritombamento di piccoli canaletti di scolo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(447)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Brindisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Brindisi in provincia di Brindisi la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da rendere il campo uniforme e pianeggiante — Abbattimento degli alberi ad alto fusto — Demolizione di quattro edifici rurali — Estirpazione di un vigneto di circa cinque ettari — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura leggiera del terreno — Costruzione del nominativo del campo e dei segnali d'atterraggio — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Balbo.

(446)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Vicenza in provincia di Vicenza la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento e rullatura del terreno — Copertura del fossetto a sud del campo demaniale con tubolatura di cemento del diametro interno di centimetri novanta — Costruzione di una rete di dreni per lo scolo delle acque dell'intero campo — Asportazione degli alberi e delle piante esistenti in tutta la zona di sedime del campo — Costruzione del nominativo dei due terreni d'atterraggio e di un casotto per aerofaro — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Balbo.

(448)

DECRETO PREFETTIZIO 28 gennaio 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Medich Giuseppina vedova di Massimiliano fu Perich Giorgio e fu Andriana Miosevich, nata a Verlicca (S.C.S.) il 26 maggio 1876 residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Medici »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Medich Giuseppina vedova di Massimiliano è ridotto in « Medici ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Medich Annunziata, nata a Traù (S.C.S.) il 24 marzo 1898, figlia;

Medich Jolanda, nata a Traù (S.C.S.) il 3 novembre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Pirozzi.

(455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emissione	808 809	Cap. 12.700 — » 12.700 —	Merlo Francesco fu Domenico.	Merlo Francesco fu Domenico *assente.*
Cons. 5 % »	167414 167415	55 — 95 —	Vizzardi Maria-Ernesta } fu *Battista*, minori sotto la p. p. della madre Savoldelli Caterina fu Paolo vedova Vizzardi domic. a Rovetta (Bergamo). Vizzardi Maria-*Gertrude* }	Vizzardi Maria-Ernesta } fu *Andrea* minori ecc., come contro. Vizzardi Maria-*Geltrude* }
3.50 % » »	146178 146179 146181	35 — 35 — 35 —	Flandinet Bianca } fu Vittorio, nubili le prime due e la terza moglie di Fenolio Michele, dom. a Torino. Le tre rendite sono con usufrutto a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile. Flandinet Luigia } Flandinet Vittoria }	Intestate come contro, con usufrutto a *Berardo* Orsola fu Giuseppe.
Cons. 5 %	470289	550 —	Suglia *Luisa* fu Giovanni, nubile, domiciliata a Bari.	Suglia *Luigia-Teresa-Anna* fu Giovanni, nubile, domiciliata a Bari.
»	129637	660 —	Linari *Giuseppe-Renzo-Remo* fu Aurelio, domiciliato a Cremona.	Linari *Giuseppe, Renzo e Remo* fu Aurelio, *minori sotto la p. p. della madre Pozzali Angela-Serafina o Serafina fu Paolo vedova di Linari* Aurelio, domic. a Cremona.
3.50 %	434503	171.50	Gibezzi Umberto fu *Carlo-Giuseppe*, domiciliato a Domaso (Como).	Gibezzi Umberto fu *Giuseppe-Carlo*, domiciliato a Domaso (Como).
»	126717	38.50	Vanelli *Orsola* ed Angela fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Francesca Porzoli, domic. a Lodi (Milano).	Vanelli *Isabella-Orsola* ed Angela fu Luigi, minori ecc. come contro.
»	770869	28 —	Russo *Maria-Grazia* fu Nicola, vedova di Maglione Vincenzo, domiciliata a Casoria (Napoli) vincolata di usufrutto.	Russo *Grazia* fu Nicola, vedova ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	2977 4354	Cap. 1,000 — » 2,000 —	Ghirardelli *Agnese* fu Antonio.	Ghirardelli *Giovanna-Elisa-Agnese* fu Antonio, *moglie di Cuneo Giovanni.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(417)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	382255 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Annoni Pietro di Giovanni, domic. a Milano . L. per la proprietà: Annoni Angela di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano.	125 —
P. N. 5 %	32846	Monte Frumentario e Nummario di Guspini (Cagliari) . . . . »	500 —
Cons. 5 %	198463	Intestata come la precedente . . . . »	1,500 —
3.50 %	561807 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: di Donna Maria Giovanna di Michele . . . . » per la proprietà: Caso Pasquale, Michele e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Maria Giovanni di Donna, domic. a Napoli.	17.50
P. N. 5 %	18379	D'Andrea Luigi di Osvaldo, domic. a Cordenons (Udine) - ipotecata . . . . »	200 —
3.50 %	300691	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	10.50
»	356397	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	814095	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	814097	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	759615	Palladino Giovina fu Michele, nubile, domic. a Napoli - ipotecata »	189 —
Cons. 5 %	298270 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ester Silverà Oliva fu Antonio, vedova di Perreau Luigi, domic. a Roma . . . . » per la proprietà: Perreau Anna fu Giovanni, nubile, domic. a Piacenza.	185 —
»	298271 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Perreau Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Roma.	185 —
»	298272 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Perreau Giovanni-Antonio-Alberto di Alberto, domic. in Montrenil S. Bois (Seine).	185 —
»	298273 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domic. a Roma.	195 —
»	212449	Comune di Montignoso (Massa) . . . . »	40 —
3.50 %	622876	Gandolla Giuditta fu Giuseppe, vedova di Giuseppe Bussolini, domic. ad Alzo (Novara) . . . . »	350 —
»	622119 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Varicchio Alfredo di Pellegrino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Leucio (Benevento) . . . » per l'usufrutto: Varricchio Pellegrino fu Domenico.	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	354955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Merletta Antonietta fu Domenico, moglie di Maiorana Fidenzio . . . . . L. per la proprietà: Maiorana Rosina di Fidenzio moglie di Pintaura Arturo, domic. in Catania.	1345 —
»	258141	Savant-Aira Giacomo del fu Domenico, minore sotto la tutela di Savant-Aira Agostino fu Domenico, domic. a Villanova Canavese (Torino) . . . . . »	100 —
»	258142	Savant-Aira Francesco del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . . »	100 —
»	258143	Savant-Aira Giacomo del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . . »	85 —
»	319691	Intestata come la precedente . . . . . »	195 —
»	409694	Intestata come la precedente . . . . . »	100 —
»	409695	Savant-Aira Francesco del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . . »	100 —
»	258144	Intestata come la precedente . . . . . »	85 —
»	319692	Intestata come la precedente . . . . . »	195 —
3.50 %	127165	Opera parrocchiale di Ugozzolo nel comune di Cortile San Martino (Parma) . . . . . »	17.50
Cons. 5 % Polizza combattenti	31690	Rollo Angelo di Cesario . . . . . »	20 —
3.50 %	109225	Fabbriceria parrocchiale di Negone in Pieve San Vincenzo (Reggio Emilia) . . . . . »	14 —
Cons. 5 %	281944	Bernardi Carolina fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Mastrorilli Maria-Giuseppa fu Giuseppe, vedova Bernardi, domic. a Terlizzi (Bari) . . . . . »	95 —
»	281945	Bernardi Giuseppe fu Francesco, minore, ecc. come la precedente . . . . . »	130 —
»	281946	Bernardi Maria-Santa fu Francesco, minore, ecc. come la precedente . . . . . »	175 —
3.50 %	818363	Yelpo Fedele fu Filippo, domic. a Rotondella (Potenza) - ipotecata . . . . . »	70 —
»	573991	Inglese Vincenzo fu Luigi, domic. a Viggianello (Potenza) . . »	70 —
»	652883	Intestata come la precedente . . . . . »	52.50
»	489703	Parrocchia di S. Pietro in Avella (Avellino) . . . . . »	3.50

Roma, 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(414)